

REGIONE PIEMONTE - CIRCOLARE

**Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 marzo 2018, n. 1/TIO**

**Articolo 20 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. “Norme in materia di trasporto pubblico locale”, così come modificato dalla legge regionale n. 16/2017 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017”. Principali contenuti e prime indicazioni applicative.**

*Alle Aziende di Trasporto pubblico locale*

*A Trenitalia S.p.A*

*Divisione Passeggeri Regionale del Piemonte*

*All’Agenzia della Mobilità Piemontese*

*Corso Marconi, 10*

*10125 Torino*

*Alla Città Metropolitana di Torino*

*Alle Province del Piemonte*

**LOROSEDI**

La recente legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16, “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017” all’art. 123, disponendo l’integrale sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, ha introdotto significative innovazioni in materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e delle connesse procedure di applicazione. Il successivo articolo 124 della medesima legge regionale ha inoltre disposto che l’applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 1° gennaio 2018.

La necessità di procedere a tali modifiche è scaturita da diverse esigenze ed in primo luogo quella di prevedere un sistema sanzionatorio che riguardasse tutte le modalità di trasporto pubblico locale e regionale, così da evitare l’applicazione di regimi differenti e rivedere sia le modalità di imputazione che quelle di riscossione delle sanzioni amministrative, in modo da ridurre gli adempimenti a carico della Aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale e limitare il disagio per l’utenza.

Le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 20 della legge regionale n. 1/2000 definiscono un quadro normativo maggiormente attento alle varie situazioni in essere, tenendo altresì conto delle più recenti previsioni delle norme nazionali (si richiama, in particolare l’articolo 27 del decreto legge n. 50/2017, così come convertito con legge n. 96/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”).

Il succitato articolo 20 della normativa regionale dispone ora al comma 1 che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

- a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore;
- b) validarlo ad ogni singola uscita, laddove previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore;
- c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.

Come più sopra anticipato, le nuove disposizioni regionali sono finalizzate a facilitare l'accesso al servizio da parte degli utenti nonchè a semplificare la riscossione delle sanzioni e la composizione del contenzioso. In questo senso e in particolare, si richiama l'introduzione, in aggiunta alla ordinaria possibilità del pagamento della sanzione in forma ridotta nei sessanta giorni dalla contestazione, della possibilità di pagare, entro un termine ancora più breve (sette giorni dalla contestazione), una sanzione ulteriormente ridotta, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

Il comma 9, lettere a) e b) dell'articolo 20 prevede che gli utenti che, pur provvisti di regolare titolo di viaggio, non ottemperino agli obblighi di validazione possano effettuare:

- a) la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;
- b) la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

In linea con le disposizioni nazionali, viene inoltre introdotta una nuova disciplina delle situazioni di mera dimenticanza degli abbonamenti o delle tessere di libera circolazione: qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è ora soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lett. b) sopra richiamato.

Per quanto riguarda in particolare i servizi di trasporto pubblico ferroviario, gli utenti in partenza da località sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di emittitrici self-service, attivi e funzionanti al momento della salita a bordo, previa comunicazione al personale di bordo, potranno poi acquistare il biglietto a bordo mezzo (c.d. regolarizzazione a bordo) senza costi aggiuntivi.

Tra le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 20 si segnala, altresì, la previsione di sanzioni per il danneggiamento delle vetture e la facoltà per le aziende di trasporto di promuovere forme di premialità a favore degli utenti fidelizzati con smart-card nominativa, utilizzando i fondi derivati dai proventi da omessa validazione eventualmente integrati da risorse finanziarie aziendali.

Si ritiene opportuno precisare che il sistema sanzionatorio sopra descritto opera

esclusivamente nei confronti di coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico per esigenze personali; sono pertanto attualmente esclusi dall'applicazione di tale sistema i soggetti che accedono ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale con le modalità e ai sensi delle specifiche norme settoriali nazionali o della Regione Piemonte (cfr. All. 1).

Si richiama infine l'attenzione sull'onere a carico delle aziende di informare adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti derivanti dalle nuove disposizioni in materia, provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.

Sergio CHIAMPARINO

Visto

L'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo

Francesco Balocco

Allegato

## Fonti normative nazionali e regionali di riferimento

1. Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”, art 57.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, artt. 236 e 1115.
3. Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 “Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi”, abrogata dall'art. 35 Decreto 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, ad eccezione di alcuni articoli tra cui l'art. 8.
4. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”
5. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
6. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, art. 100, punto 8.
7. Decreto Ministero dei Trasporti del 1 agosto 1984 “Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del DPR 11 luglio 1980, n. 753”.
8. Decreto Ministero infrastrutture e trasporti n. 370 del 21 dicembre 2004.
9. Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2004 "Legge finanziaria per l'anno 2004".
10. Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 "Legge finanziaria per l'anno 2007".
11. Legge regionale n. 5 del 04 maggio 2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012".
12. Legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015".